



Anno 6
Numero 11

Enolex News

Foglio di informazione tecnica, legislativa, marketing

Diffusione gratuita



Dicembre 2012

Eno Tecno Chimica - enologo Anselmo Paternoster

Questo foglio non è una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della Legge numero 62/01.

Alchil esteri, per l'olio italiano il limite è 30 mg/kg (Articolo 43 comma 1 bis)

“ Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg.

Il superamento dei valori, salvo le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle autorità nazionali competenti ai controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. ”



L'articolo 43, comma 1 bis, introduce novità più sostanziali. Viene introdotto il limite di 30 mg/kg per "gli oli di oliva extravergini che sono etichettati

con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana.”

Il superamento di tale limite non comporta una sanzione diretta a carico del trasgressore ma "l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa" ai sensi del Reg. Ce 882/2004. Tale regolamento, poi modificato con il reg 1029/2008, è anche conosciuto come pacchetto igiene e consente alle autorità di controllo una verifica completa dell'azienda attraverso strumenti ispettivi ed analitici volti a esaminare i processi produttivi, il rispetto dell'Haccp e ogni altro elemento utile alla sicurezza alimentare. Gli articoli 26 e seguenti del regolamento pongono a carico dell'impresa oggetto di accertamento gli oneri del controllo. In Italia il regolamento 882/2004 è stato recepito con il decreto legislativo 194/2008 che negli allegati stabilisce le tariffe applicabili, salvo il principio "che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio.”

Il nostro laboratorio esegue tale determinazione in tempi brevi e a costi contenuti.

Dal 1° Gennaio, obbligo del DVR

Documento di Valutazione dei Rischi

Dal prossimo 1° gennaio 2013, tutte le aziende (anche quelle che occupano meno di 10 lavoratori), dovranno adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano

formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell'azienda. I casi sono quindi moltissimi: attività commerciali ed artigianali, uffici, professionisti, studi legali e tecnici, , ecc.).



Le attività che occupano fino a 10 lavoratori che NON possono redigere il DVR con le procedure standardizzate sono:

- centrali termoelettriche
- impianti ed installazioni nucleari
- aziende che lavorano esplosivi, polveri e munizioni
- aziende industriali a rischio rilevante, come indicato dall' art 2 del dlgs 334 del 1999

Le attività che occupano fino a 50 lavoratori che NON possono fare il DVR con le procedure standardizzate sono tutte le aziende sopra indicate più le aziende in cui si espongono i lavoratori ad atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, rischi chimici o biologici, connessi all'esposizione all'amianto.

Il DVR (Documento Valutazione Rischi) deve essere redatto da qualsiasi tipo di attività, indipendentemente dal numero dei lavoratori o dal tipo di società (SAS, SRL, SNC, ecc).

Il DVR andrà a sostituire la precedente AUTOCERTIFICAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI, che con data 31 dicembre 2012 non avrà più alcun valore. Tutte le imprese che avevano predisposto l'autocertificazione per la valutazione dei rischi dovranno ora procedere ad una valutazione dei rischi con le nuove procedure standardizzate.

Anche chi non ha mai fatto nulla in tal senso potrà regolarizzare la propria posizione effettuando il DVR con le procedure standardizzate.

- SICUREZZA -

Il 12 gennaio 2012, inoltre, è entrato in vigore l'accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori (accordo 21 dicembre 2011) ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro.

Enolex News, foglio di informazione redatto da

Eno Tecno Chimica - Laboratorio Enologico Autorizzato MIPAAF

Via Adriatica Foro, 7 Francavilla al Mare (Ch) Tel.085-816903 Fax.085-816193 e-mail: etcmil@hotmail.com web: www.enotecnochimica.it

"Qualità controllata e garantita"

Il decreto obbliga infatti il datore di lavoro a formare i lavoratori della sua impresa sui concetti generali in tema di sicurezza e prevenzione (modulo generale) e sui rischi presenti nell'attività svolta all'interno dell'azienda (modulo specifico).

Viene stabilito che la formazione debba avvenire entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, ovvero entro il 12 gennaio 2013 (ammesso che non arrivi una possibile proroga). Nessun settore è esente e quindi rientra anche quello vitivinicolo.

Per la mancata formazione il datore di lavoro rischia l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1200 a 5200 euro).

Ricordiamo a questo proposito le seguenti definizioni:

- per lavoratori si intendono coloro che hanno un rapporto subordinato, quindi operai, impiegati, magazzinieri, movimentatori eccetera;

- per preposti si intendono quelle figure che controllano l'operato dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, quindi: capi cantina, capi reparto, capi settore eccetera; (fonte Assoenologi)

Il nostro laboratorio si è attivato per la realizzazione dei corsi di formazione e per la fornitura del DVR (documento Valutazione dei Rischi). Contattateci !

Denuncia uve vendemmia 2012

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 art. 14 del D.lgs n. 61/2010 i conduttori dei vigneti iscritti allo schedario viticolo che intendono rivendicare la produzione delle uve e dei vini a DOP e IGP devono presentare annualmente la dichiarazione vendemmiale mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.

Il comma 3, art. 14 di detto Decreto consente la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a DOP e IGP, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che sia operata annualmente, dall'avente diritto, una scelta vendemmiale.

Qualora dal medesimo vigneto siano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOP o IGP la resa massima di uva non potrà superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione.

La dichiarazione di vendemmia e/o di produzione per l'annata 2012 dovrà essere effettuata **entro il 15 gennaio 2013 in modalità informatica** mediante il modello predisposto sulla base dei dati dello schedario viticolo.

I dati immessi nel sistema informatico saranno resi disponibili agli enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOP e IGP.

Dichiarazione preventiva:

Al fine di consentire la commercializzazione di vini precedentemente alla scadenza della presentazione della dichiarazione unica di vendemmia e di produzione di vino (15 gennaio 2013) i produttori devono presentare all'Organismo di Controllo autorizzato una Dichiarazione Preventiva, ai sensi dell'art. 18 comma 4, del D.M. 16 dicembre 2010, contenente tutte le informazioni necessarie alla successiva rivendicazione, nella quale si attesta, a titolo di autocertificazione, che per le produzioni di tali vini sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnico amministrativi previsti dalla vigente normativa in materia.

Tale Dichiarazione Preventiva dovrà essere inserita nel sistema informatico SIAN all'atto della compilazione della dichiarazione unica di vendemmia e produzione vino 2012/2013.

Si ricorda che le uve che vengono rivendicate in tale dichiarazione devono essere successivamente indicate anche nella denuncia annuale delle uve.

Riportiamo, di seguito il modulo per la dichiarazione preventiva.

Tale modello è scaricabile anche dal nostro sito www.enotecnochimica.it nella sezione documenti - enolex.

All'Organo di Controllo _____

In caso di rivendicazione di D.O.C. allegato alla richiesta di prelievo campione del vino _____

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI PRODUZIONE DELLE UVE A D.O. (D.M. 16 dicembre 2010, art. 18, comma 4)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente nel Comune di _____ Provincia _____
in qualità di conduttore / legale rappresentante dell'Azienda _____
con sede in _____ Via _____ n. _____ CAP _____
C.F. _____ P.I. _____ Tel. _____
Con superfici vitate iscritte all'Albo dei Vigneti D.O.C. della Provincia di _____

in riferimento alla campagna vendemmiale 2012

D I C H I A R A

Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci,

la produzione di uva avente diritto, ai sensi del relativo disciplinare di produzione, all'uso della D.O.C.:

Codice Vino _____ Nome vino _____

Dichiara che il seguente quantitativo di uva di propria spettanza è stato destinato a:

VINIFICAZIONE IN PROPRIO	Kg. _____
CONFERIMENTO Cantina sociale o enopolio _____ C.F. _____	Kg. _____

Dichiara che è stato venduto all'acquirente appresso specificato il seguente quantitativo di uva:

ACQUIRENTE _____ C.F. _____	Kg. _____
Luogo destinazione uve _____	

D I C H I A R A I N O L T R E

che la produzione di uva di cui sopra sarà successivamente indicata nella dichiarazione vendemmiale di cui all'art. 18, D.M. 16 dicembre 2010;
che per la produzione del vino di cui sopra sono stati rispettati gli adempimenti tecnico - amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data, _____ Firma del dichiarante _____

Allegata copia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

Corsi di formazione in programmazione

Corso Cantinieri

Si è appena concluso con successo il Corso Cantinieri primo livello.

Il corso di secondo livello (più approfondito) è previsto per il **28-29-30 Gennaio 2013. - Iscrizioni aperte**

**Corsi di formazione sulla sicurezza:
sono suddivisi in:**

Titolo corso	Durata ore	date
Dirigenti	36	In programmazione
Preposti	36	In programmazione
Lavoratori	4	In programmazione

Contattateci...

**L' enologo
Anselmo Paternoster
e tutto lo staff di
Eno Tecno Chimica augura
Buon Natale
e felice 2013...!**



Enolex News, foglio di informazione redatto da

Eno Tecno Chimica - Laboratorio Enologico Autorizzato MIPAAF

Via Adriatica Foro, 7 - Francavilla al Mare (Ch) Tel.085-816903 Fax.085-816193 e-mail: etcmil@hotmail.com web: www.enotecnochimica.it

"Qualità controllata e garantita"